



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI LE INFRASTRUTTURE PORTUALI IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 14, commi 1bis e 1quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n. 230;

VISTO il comma 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 2016, n. 230 che fa salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico nautici vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa;

VISTI gli articoli 4 e 16 e 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la circolare ministeriale n. 1138 del 12.1.2017 nella quale si stabilisce che "i vigenti provvedimenti che disciplinano l'obbligatorietà dei servizi tecnico nautici resteranno in vigore fino a che non sarà necessario modificarli";

VISTO il regolamento locale del servizio di ormeggio per il porto di Chioggia adottato dal comandante del porto con ordinanza n. 34 del 12 giugno 2008 che all'articolo 20 disciplina l'obbligatorietà del servizio;

TENUTO CONTO del fatto che tale provvedimento è in corso di modifica al fine di adeguarlo al comma 1 quinquies dell'articolo 14 della legge n. 84/94;

RITENUTO di dover recepire nel decreto ministeriale previsto dal comma 1 bis dell'articolo 14 della legge n. 84/94 l'attuale disciplina dell'obbligatorietà del servizio di ormeggio

DECRETA

Art. 1 – Obbligatorietà del servizio

Nel porto e nella rada di Chioggia, come definiti dal comma 1quater dell'articolo 14 della legge n. 84/94 e s.m. e i., il servizio di ormeggio è obbligatorio per tutte le navi di stazza lorda pari o superiore alle 500GT.

Art. 2- Esenzioni

Le navi militari sono esentate dall'obbligatorietà del servizio.

Le navi adibite ai servizi portuali, comprese quelle il cui impiego è funzionale all'esecuzione delle opere portuali e le bittoline impiegate per il servizio di bunkeraggio, indipendentemente dalla loro stazza, possono svolgere le operazioni ormeggio/disormeggio con personale di bordo purché le manovre non creino intralcio o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza portuale.

Il comandante del porto può imporre l'obbligatorietà del servizio di ormeggio anche alle navi esentate qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza.

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta

24 APR. 2018